

(N. 2178-A bis)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Relazione di minoranza della 5^a Commissione permanente

(Finanze e Tesoro)

(RELATORI: FORTUNATI, DE LUCA Luca e GIACOMETTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 ottobre 1957 (V. Stampato N. 3165)

presentato dal **Ministro delle Finanze**

dal **Ministro dell'Interno**

dal **Ministro del Bilancio**

dal **Ministro del Tesoro**

e dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 10 OTTOBRE 1957

Comunicata alla Presidenza il 21 ottobre 1957

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino; esenzione dall'imposta generale sull'entrata per la vendita di vino al pubblico da parte dei produttori; nuova disciplina dell'esenzione dall'imposta comunale di consumo a favore dei produttori di vino; concessione di un contributo negli interessi sui mutui contratti dagli Enti gestori degli ammassi volontari di uva attuati per la campagna vinicola 1957.

ONOREVOLI SENATORI. — Nel dibattito che si è svolto in seno alla Commissione finanze e tesoro noi ci siamo sforzati di inquadrare il dibattito stesso sulla base degli orientamenti, delle soluzioni e delle prospettive, che sono risultate dalle decisioni della Camera dei deputati e dal vasto, imponente movimento di opinione pubblica, che tali decisioni hanno preceduto ed accompagnato. Ci sembra, infatti, che, se non ha senso, in un ordinamento bicamerale, ignorare l'attività di un ramo del Parlamento, specie quando tale attività si è conclusa con un indirizzo programmatico che impegna il Governo e che il Governo stesso ha fatto proprio, è del tutto sterile ed elusivo un atteggiamento che non affronta i problemi che sono impliciti in dati provvedimenti legislativi. Di fronte, pertanto, al testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, noi abbiamo chiesto che la Commissione facesse proprio l'orientamento fissato nella mozione approvata dalla Camera e che, successivamente, accogliesse per la conversione del decreto legislativo del 14 settembre 1957, n. 812, gli emendamenti dalla Camera stessa approvati.

Nel formulare la predetta proposta noi abbiamo esplicitamente dichiarato che, qualora la proposta stessa fosse stata accolta, noi avremmo rinunciato a presentare quegli emendamenti che ci apparivano e che ci appaiono opportuni, sia per realizzare gli obiettivi politico-economici di un'azione rivolta a influire sensibilmente nel settore della produzione e del consumo del vino, sia per aderire ad un programma di riordinamento della finanza locale, che in questi ultimi tempi ha sollevato le richieste generali degli enti locali nel nostro Paese.

Ci preme, infatti, precisare in modo esplicito che sin dal 24 luglio di quest'anno è stato presentato, da un gruppo di senatori, il disegno di legge n. 2087 (« Provvedimenti per il riordinamento della finanza locale e per il funzionamento della Cassa depositi e prestiti »), nel quale è fissata espressamente l'abolizione dell'imposta di consumo sul vino e la eliminazione delle imposte e sovrimeposte comunali per i coltivatori diretti e per i mezzadri, i cui terreni presentino un reddito domi-

nicale non superiore, rispettivamente, a lire 2.000 e a lire 4.000, con riferimento alla stima catastale del triennio 1937-39. Altri provvedimenti sono contemplati in favore dei coltivatori diretti nella stessa proposta.

Non ci si può, dunque, rimproverare di aver voluto improvvisare il nostro comportamento.

La maggioranza della Commissione non ha voluto, però, aderire alla proposta che abbiamo formulato. In primo luogo, la maggioranza della Commissione si è rifiutata di pronunciarsi circa l'indirizzo programmatico contenuto nella mozione approvata dalla Camera dei deputati. È strano che in proposito il Ministro per le finanze non abbia difeso l'indirizzo che il Governo nell'altro ramo del Parlamento si è impegnato a seguire. Di fronte a questa precisa grave constatazione, non restava ai sottoscritti che dichiarare di presentare, con apposito ordine del giorno, il testo della mozione approvata dalla Camera dei deputati: ordine del giorno che è allegato alla presente relazione. Successivamente, la maggioranza della Commissione ha voluto procedere alla soppressione di emendamenti approvati dalla Camera dei deputati. La soppressione è evidentemente orientata a frustrare l'impegno della eliminazione a breve scadenza dell'imposta di consumo sul vino.

Qualora, infatti, a tale eliminazione ci si voglia effettivamente avviare è ovvio che le decisioni della Camera possono essere perfezionate solo nel senso di procedere chiaramente ed apertamente alla riduzione ed alla eliminazione del tributo, e non nel senso di restringere le agevolazioni tributarie disposte dallo altro ramo del Parlamento.

Noi, pertanto, abbiamo proposto e riproponiamo, in contrapposto alla richiesta della maggioranza di ripristinare l'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 1957, n. 812, nel testo originario disposto dal Governo, di sostituire al testo originario del suddetto articolo 6 il seguente:

« Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è abolita l'imposta di consumo sul vino.

Lo Stato corrisponderà ai Comuni una somma pari al gettito del tributo realizzato nello anno 1956, aumentato del 10 per cento.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a fissare con proprio decreto le modalità relative al versamento ai Comuni degli importi loro spettanti.

Nelle delegazioni per l'accensione di mutui sono compresi gli importi di cui sopra.

All'onere di 21 miliardi per l'esercizio finanziario 1957-58 derivante dall'applicazione del disposto del secondo comma sarà provveduto con prelievo dal capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a emanare il decreto di variazione ».

La nostra proposta, che — ripetiamo — si ispira a un orientamento generale già fissato nel disegno di legge n. 2087, ha lo scopo, da un lato, di costituire uno stimolo preciso per il Governo ad attuare quanto è contenuto nella mozione approvata dalla Camera dei deputati; dall'altro a chiarire i termini politico-economici del problema nei confronti dei Comuni, dei produttori, dei consumatori.

In proposito, del resto, mentre appare chiaro che noi non possiamo accogliere il testo originario dell'articolo 6 del decreto-legge, in quanto così operando si arretra notevolmente rispetto alla posizione assunta dalla Camera dei deputati, è anche altrettanto chiaro che, avendo la maggioranza della Commissione preso l'iniziativa del rinvio alla Camera dei deputati della legge di conversione del decreto, noi non possiamo non ribadire che il Governo non può assolutamente presentare proposte legislative o emanare decreti-legge, che importino o nuovi oneri o riduzioni di entrate per gli enti locali, senza prevedere contemporaneamente nuove fonti di entrate. In gran parte il grave dissesto delle finanze locali dipende proprio da una prassi

governativa, che ignora queste elementari esigenze e che pretende di addossare agli enti locali responsabilità di situazioni, che sono il frutto di una anormale situazione legislativa e di un altrettanto anormale ed incostituzionale funzionamento del nostro ordinamento pubblico.

Va infatti precisato che già nel testo originario dell'articolo 6 non può non ravvisarsi una diminuzione di gettito dell'imposta di consumo sul vino, apparendo, in caso diverso, del tutto irrilevante il testo stesso.

Resta, pertanto, sin d'ora stabilito che, se il Senato dovesse respingere la nostra proposta principale di abolire l'imposta di consumo sul vino e volesse far propria la posizione assunta dalla maggioranza della Commissione, noi presenteremmo un emendamento aggiuntivo, tendente a corrispondere ai Comuni un importo pari alla prevista diminuzione del gettito del tributo: diminuzione che non implica solo minore entrata, ma anche minore capacità di accensione di mutui; con le conseguenze che ciò comporta, e insorgere di difficoltà non lievi nella regolamentazione dei servizi di accertamento e di riscossione.

Noi riteniamo di avere con estrema chiarezza e coerenza precisato il nostro atteggiamento, che ci auguriamo il Senato voglia far proprio, per non deludere le aspettative di milioni di produttori, di consumatori, e di tutti i Comuni, e per non creare nell'opinione pubblica il convincimento che di fronte a gravi problemi si scelga, dalla maggioranza governativa, il sistema di pronunciarsi in modo diverso, se non addirittura opposto, nei due rami del Parlamento, al fine di evitare d'assumere precise e definitive posizioni.

FORTUNATI, DE LUCA Luca, GIACOMETTI, relatori.